Permessi di costruire e Scia: proroga straordinaria estesa al 31 marzo 2022

27 Luglio 2021

Estesa fino al 31 marzo 2022 la validità di permessi di costruire e Scia – così come di tutte le autorizzazioni, le concessioni, i certificati e gli atti di assenso comunque denominati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni – in scadenza fra il 31 gennaio 2020 (data di inizio dello stato di emergenza da Covid-19) e il 31 dicembre 2021 (nuova data di cessazione dello stato di emergenza). È la diretta conseguenza della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 luglio scorso che ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria fino al 31 dicembre 2021.

Si tratta della **proroga straordinaria** prevista per far fronte all'emergenza sanitaria dall'**art. 103, comma 2 del Decreto Legge 18/2020** cd. "Cura Italia" (come modificato ed integrato dall'articolo 3-bis del Decreto Legge 125/2020, convertito dalla Legge 159/2020), che consente agli **atti di assenso della p.a.** di mantenere la loro validità per i **90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza**.

L'art. 103, comma 2 del Decreto Legge 18/2020 prevede in particolare che**:** "***Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati,*** *compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,* ***in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19****,* ***conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.*** *La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle* ***segnalazioni certificate di inizio attività****, alle* ***segnalazioni certificate di agibilità****, nonché alle* ***autorizzazioni paesaggistiche*** *e alle* ***autorizzazioni ambientali*** *comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza".*

Si ricorda che si è in presenza di una **proroga**:

- **automatica** e cioè per la quale **non occorrono condizioni di operatività** (es. comunicazione al Comune competente);
- **generalizzata** e cioè **relativa a tutti i provvedimenti e gli atti di assenso della p.a.**, fra cui in particolare i permessi di costruire, le autorizzazioni paesaggistiche, quelle ambientali, le Scia, le Segnalazioni certificate di agibilità.

Si ricorda inoltre che:

- il **Decreto Legge 76/2020 cd. "Semplificazioni" ha previsto un'altra proroga straordinaria triennale** – operativa previa comunicazione al Comune competente – riferita esclusivamente ai **permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2020** e alle **Scia presentate sempre entro il 31 dicembre 2020** (art. 10, comma 4);
- il **Decreto Legge 76/2020** ha previsto anche una **proroga, sempre triennale, dei termini di validità, nonché di quelli di inizio e fine lavori delle convenzioni urbanistiche** (o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale) e **dei relativi piani attuativi** formatisi al **31 dicembre 2020** (art. 10, comma 4-bis).

Fonte: ANCE